

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LV

BARI, 9 APRILE 2024

n. 3 *straord.*



Statuto, leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2024, n. 15

“Istituzione della Giornata regionale della costa e abrogazione dell’articolo 66 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2023)”. 4

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2024, n. 16

“Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale - A.Re.S.S.) e disposizioni diverse”. 6

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2024, n. 15

“Istituzione della Giornata regionale della costa e abrogazione dell’articolo 66 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2023)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I**Istituzione della Giornata regionale della costa****Art. 1****Oggetto, principi e finalità**

1. La Regione attribuisce al sistema costiero un valore strategico e identitario per la rilevanza che esso riveste storicamente e culturalmente nella realtà socio-economica e sostiene le iniziative necessarie allo studio e alla cura, tutela e valorizzazione dello stesso, anche attraverso mirate collaborazioni con le istituzioni scolastiche.
2. Per le motivazioni previste nel comma 1, la Regione riconosce il giorno 12 aprile di ogni anno quale “Giornata regionale della costa”, al fine di sviluppare e valorizzare il proprio sistema costiero, inteso come risorsa scientifica, ambientale, paesaggistica, storica, culturale, sociale ed economica.
3. La Regione promuove politiche di gestione del proprio sistema costiero che privilegiano l’approccio ecosistemico e il coinvolgimento delle diverse istituzioni, nonché la partecipazione pubblica al fine dell’uso consapevole e sostenibile del territorio e delle risorse naturali.

Art. 2**Iniziative**

1. Per preservare e valorizzare il patrimonio costiero nella sua biodiversità e nei suoi caratteri identitari, la Regione celebra la ricorrenza della “Giornata regionale della costa” mediante l’organizzazione di manifestazioni pubbliche, incontri e tavoli di approfondimento, nonché iniziative finalizzate a promuovere nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni la cultura e la conoscenza della costa e delle peculiarità connesse alla sua tutela e fruizione. In tal senso incentiva gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia e competenza, a intraprendere iniziative e progettualità formative volte all’accrescimento tra gli studenti della cultura della costa.
2. La Regione promuove, in collaborazione con il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, previ

appositi accordi o intese con i soggetti istituzionali competenti, le iniziative finalizzate alla gestione integrata della costa, in sinergia con le comunità costiere e le altre istituzioni a vario titolo operanti sul territorio.

Art. 3

Programmazione, indirizzo e coordinamento regionale

1. Per l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui alle presenti disposizioni, la Regione adotta le necessarie linee di indirizzo, per mezzo delle strutture regionali competenti e dei propri organi.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

Abrogazione dell'articolo 66 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32

Art. 5

Abrogazione dell'articolo 66 della l.r. 32/2022

1. L'articolo 66 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023), di modifica dell'articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 aprile 2024

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2024, n. 16

“Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale - A.Re.S.S.) e disposizioni diverse”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 10

Art. 1

Modifica all’articolo 1 della l.r. 10/2013

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio) le parole: “del decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’atto dirigenziale del dirigente della struttura regionale competente in materia farmaceutica, attualmente denominata Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza integrativa, del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione”.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 29

Art. 2

Modifiche alla l.r. 29/2017

1. Alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale - A.Re.S.S.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 2 è aggiunto infine il seguente:

“5 bis. L’A.Re.S.S., inoltre, opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione.”;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Per quanto concerne le finalità previste dal comma 5 bis dell’articolo 2, sulla base degli indirizzi e della programmazione del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione, l’A.Re.S.S. è competente in materia di:

a) gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) sulla base dei fabbisogni certificati dal Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale e dei relativi piani autorizzativi assunzionali approvati dalla Giunta regionale;

b) gestione dei procedimenti in materia di rilascio, revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno

sanitario regionale, autorizzazioni all'esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private in applicazione della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e altra normativa di settore;

- c) gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell'accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento titolarità o trasferimento sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- d) supporto all'elaborazione di strategie regionali per accrescere l'efficienza e l'efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione.

2 ter. Per garantire razionalizzazione, strutturazione generale, uniformità regionale ed efficienza del sistema sanitario, così come deriva dall'ordinamento vigente, e garantire la piena funzionalità e continuità assistenziale per tutti i servizi e le prestazioni previsti e nelle more dell'istituzione di Azienda Zero disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2021, n. 2074 (Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - Indirizzi di pianificazione per la riforma del SSR. Designazione Commissari), sono assegnate all'A.Re.S.S. le seguenti competenze:

- a) le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie attraverso concorsi unici regionali e sulla base del fabbisogno complessivo regionale. Al fine di individuare competenze professionali specifiche, le procedure di reclutamento per i direttori delle unità operative possono essere bandite a copertura del singolo fabbisogno;
- b) la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l'attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni anche amministrative, sulla base del profilo professionale o branca specialistica d'appartenenza, favorendo l'interscambiabilità nell'offerta delle prestazioni tra le diverse articolazioni aziendali, di norma nell'ambito della stessa Azienda sanitaria locale (ASL) o Azienda ospedaliero universitaria (AOU), salvo la necessità comprovata di garantire turni e reperibilità, anche utilizzando profili professionali affini e in conformità con i contratti collettivi di lavoro;
- c) ricognizione aggiornata trimestralmente sul personale in servizio, raggruppato per profilo professionale, articolazione aziendale di impiego ed eventuali limitazioni nelle mansioni.

2 quater. La competenza di cui al comma 2 ter, lettera b), è esercitata in modo da assicurare la piena funzionalità su scala regionale di tutti i servizi e prestazioni, garantendo le attuali sedi di lavoro della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, salvo la necessità comprovata di garantire turni e reperibilità, a prescindere dagli incarichi nelle diverse articolazioni aziendali, anche amministrative, nel rispetto dei profili professionali, oppure affini, e in conformità con i contratti collettivi di lavoro e assicurando le indennità o gli incentivi previsti.

2 quinquies. In via transitoria, appartiene all'A.Re.S.S. la gestione delle procedure di cui al comma 2 ter, lettera a), non ancora avviate o concluse alla data del 26 marzo 2024.

2 sexies. La Giunta regionale può attribuire tutte le competenze di cui al comma 2 ter, diversamente dall'A.Re.S.S. ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche a una delle sei direzioni strategiche, purché nella dimensione unitaria e per tutte le competenze previste.

Art. 3

Disposizioni

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione, disciplina le procedure di attuazione del comma 2 bis dell'articolo 3 delle presenti disposizioni.

CAPO III
Disposizioni diverse

Art. 4

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2017

1. L'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quello della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Per far fronte all'attuale grave carenza di dirigenti medici e comunque fino al 31 dicembre 2025, il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario nelle strutture private accreditate è pari a settantadue anni. Il limite di età non si applica alle strutture autorizzate all'esercizio.”.

Art. 5

Modifica all'articolo 1 della l.r. 9/1991

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente le nefropatie croniche) è aggiunto il seguente:

“1 ter. Le disposizioni di cui ai commi successivi sono da considerarsi alternative rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 1 bis, e trovano applicazione in assenza di un servizio di trasporto secondario e collettivo operante nella tratta di riferimento. Le richieste di rimborso in presenza di un servizio di trasporto secondario collettivo non sono ammissibili”.

Art. 6

Modifica alla l.r. 29/2016

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 29 (Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia) è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis (*Indennità di funzione*)

1. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità di funzione parametrata alla indennità percepita dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante imputazione di euro 10 mila 800 sul bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, a valere sulla missione 1, programma 1, titolo 1, con contestuale prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie a valere sulla missione 20, programma 1, titolo 1.


3. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 si provvede mediante imputazione della somma di euro 14 mila sulla missione 1, programma 1, titolo 1, in termini di competenza, sul bilancio del Consiglio regionale”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 aprile 2024

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)